

**Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 05/04/2017) 02-08-2017, n. 19270
DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE**

INTERVENTO IN CAUSA E LITISCONSORZIO

PROCEDIMENTO CIVILE

[Fatto Diritto P.Q.M.](#)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico - Presidente -

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere -

Dott. LORITO Matilde - Consigliere -

Dott. SPENA Francesco - rel. Consigliere -

Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5781-2012 proposto da:

SAINT GOBAIN PPC ITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), (già SAINT GOBAIN ISOVER ITALIA SPA) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 29, presso lo studio dell'avvocato TINA GREGORI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VILLANI MARCO GIOVANNI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

F.G. O F.G., C.F. (OMISSIS), I.M. C.F. (OMISSIS), IA.MA. C.F. (OMISSIS), in proprio e nella qualità di eredi di I.B., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI GRACCHI 6, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO LUCARELLI, rappresentati e difesi dall'avvocato MARCELLO PIZZI, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

e contro

OI MANUFACTURING ITALY S.P.A., (già AVIR S.P.A.) c.f. (OMISSIS), AXA ASSICURAZIONI S.P.A., (OMISSIS) IN FALLIMENTO;

- intimati -

Nonchè da:

OI MANUFACTURING ITALY S.P.A. (già AVIR S.P.A.) c.f. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio dell'avvocato MATTEO FUSILLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA NICOLO' STANCHI giusta delega in atti, - controricorrente e ricorrente incidentale - contro

F.G. O F.G. C.F. (OMISSIS), I.M. C.F. (OMISSIS), IA.MA. C.F. (OMISSIS), in proprio e nella qualità di eredi di I.B., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI GRACCHI 6, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO LUCARELLI, rappresentati e difesi dall'avvocato MARCELLO PIZZI, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

e contro

SAINT GOBAIN PPC ITALIA S.P.A. C.F. (OMISSIS), (già SAINT GOBAIN ISOVER ITALIA SPA), AXA ASSICURAZIONI S.P.A., (OMISSIS) IN FALLIMENTO;

- intimati - Nonchè da:

AXA ASSICURAZIONI S.P.A., c.f. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell'avvocato NICOLA LAGOZINO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO MONTI, ALBERTO MONTI, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

OI MANUFACTURING ITALY S.P.A. (già AVIR S.P.A.) c.f. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio dell'avvocato MATTEO FUSILLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA NICOLO' STANCHI giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

e contro

SAINT GOBAIN PPC ITALIA S.P.A. C.F. (OMISSIS), (già SAINT GOBAIN ISOVER ITALIA SPA), F.G. O G. C.F. (OMISSIS), I.M. C.F. (OMISSIS), IA.MA. C.F. (OMISSIS), in proprio e nella qualità di eredi di I.B., (OMISSIS) IN FALLIMENTO;

- intimati - avverso la sentenza n. 1236/2011 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 30/11/2011 R.G.N. 1225/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi incidentali e principali, estinzione per i conciliati;

udito l'Avvocato ERNESTO ALIBERTI per delega Avvocato MARCO VILLANI;

udito l'Avvocato ANDREA NICOLO' STANCHI;

udito l'Avvocato FEDERICO LUCARELLI per delega verbale Avvocato PIZZI MARCELLO.

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Livorno F.G., I.M. e IA.MA. (in prosieguo: gli eredi I.) in proprio e quali eredi legittimi di I.B., dipendente negli anni dal 1967 al 1994 della vetreria BROMA in (OMISSIS), agivano nei confronti della società OI MANUFACTURING ITALY - già AVIR -(in prosieguo: OI MANUFACTURING) spa, datrice di lavoro del de cuius dall'anno 1972, deducendo la natura professionale della malattia che aveva determinato il decesso del congiunto e chiedendo il risarcimento del danno sofferto, iure proprio e iure hereditario.

OI MANUFACTURING spa chiamava in causa i due precedenti datori di lavoro presso lo stesso stabilimento, SAINT GOBAIN ISOVER ITALIA spa all'epoca BALZARETTI MODIGLIANI spa ed alla attualità SAINT GOBAIN PPC ITALIA spa - (in prosieguo, SAINT GOBAIN) e (OMISSIS) (in prosieguo, (OMISSIS)); chiamava, altresì, in garanzia la società assicuratrice AXA ASSICURAZIONI spa.

Il Giudice del Lavoro, con sentenza del 24.3-5.11.2010 (nr. 208/2010), condannava la convenuta OI MANUFACTURING spa al risarcimento del danno nei confronti dei ricorrenti (Euro 247.570,78 complessivi iure hereditatis, Euro 835.551,36 complessivi iure proprio); condannava SAINT GOBAIN spa a corrispondere ad OI MANUFACTURING spa il 30% degli importi liquidati in sentenza ed AXA ASSICURAZIONI spa a tenere indenne la assicurata OI MANUFACTURING di quanto versato.

Rigettava la domanda proposta nei confronti di (OMISSIS).

La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 17-30.11.2011 (nr. 1236/2011), pronunziando sull'appello proposto da OI MANUFACTURING spa e sull'appello incidentale di SAINT GOBAIN spa e di AXA ASSICURAZIONI spa, riformava la sentenza solo quanto alla posizione della compagnia assicuratrice AXA, confermandola nel resto.

La Corte territoriale, per quanto rileva in causa, esponeva che era accertato -anche sulla base dei dati raccolti dal ctu presso la ASL competente, delle apposite indagini del Ministero del Lavoro e del dato epidemiologico - l'uso diffuso e costante nel periodo lavorato alle dipendenze delle due società SAINT GOBAIN spa ed OI MANUFACTURING spa di materiali contenenti amianto.

Il ctu aveva evidenziato che la inalazione di fibre di amianto e la esposizione ad idrocarburi policiclici aromatici - questi ultimi presenti nel ciclo di produzione in vetreria - aveva sicuramente contribuito al precoce sviluppo della neoplasia che aveva causato il decesso del lavoratore, pur essendosi valutato anche l'effetto nocivo dell'abitudine al fumo di sigaretta.

Non era stata adottata alcuna specifica misura di sicurezza rispetto alla esposizione agli agenti nocivi se non l'impiego di mascherine di carta alla fine degli anni 70; la pericolosità dell'amianto era stata recepita ancor prima del [D.P.R. n. 1124 del 1965](#) sicchè non era invocabile dalle due società appellanti la previsione [dell'art. 1225 c.c.](#).

Era corretta anche la quantificazione del danno, iure proprio e iure hereditario e la ripartizione del grado della colpa tra SAINT GOBAIN, nella misura del 30% ed OI MANUFACTURING, nella misura del 70% , operata dal Tribunale sulla base del supplemento peritale.

Il danno iure hereditario era stato liquidato come danno biologico da invalidità temporanea, parziale e poi totale, personalizzato con riferimento agli aspetti biologici e dinamico relazionali nonchè alla consapevolezza dell'esito infausto.

Il danno iure proprio per la perdita del rapporto parentale era del tutto congruo ed anch'esso, come il primo, inferiore ai massimi di cui alle tabelle milanesi, dovendosi tenere conto della morte precoce del congiunto e della grave e penosa malattia.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la società SAINT GOBAIN spa, articolato in sei motivi.

Hanno resistito con controricorso gli eredi I. ed OI MANUFACTURING spa; la società OI MANUFACTURING spa ha altresì proposto ricorso incidentale, articolato in cinque motivi.

Avverso il ricorso incidentale di OI MANUFACTURING ha resistito con controricorso AXA ASSICURAZIONI spa, che ha a sua volta proposto ricorso incidentale, articolato in due motivi.

OI MANUFACTURING ha resistito con controricorso al ricorso incidentale di AXA ASSICURAZIONI spa.

La (OMISSIS) è rimasta intimata.

OI MANUFACTURING ha rinunciato al ricorso incidentale proposto nei confronti di AXA ASSICURAZIONI spa; AXA ASSICURAZIONI ha rinunciato al proprio ricorso incidentale nei confronti di OI MANUFACTURING spa.

Le due rinunzie sono state reciprocamente accettate.

OI MANUFACTURING spa e SAINT GOBAIN spa hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve darsi atto della ritualità delle reciproche rinunzie di OI MANUFACTURING spa e di AXA ASSICURAZIONI spa, con conseguente estinzione del giudizio limitatamente al rapporto di garanzia intercorrente tra la convenuta OI MANUFACTURING spa e la compagnia assicuratrice.

Resta dunque assorbito l'esame del controricorso con ricorso incidentale di AXA ASSICURAZIONI spa, in quanto relativo al solo rapporto di garanzia (e del relativo controricorso di OI MANUFACTURING) nonchè l'esame dei motivi del ricorso incidentale di OI MANUFACTURING relativi alla garanzia assicurativa.

Le spese del rapporto processuale si compensano per la accettazione delle reciproche rinunzie.

Per effetto della estinzione la posizione di AXA ASSICURAZIONI resta estranea al presente giudizio mentre restano in causa la domanda principale e quella conseguente alla chiamata in causa di SAINT GOBAIN spa.

Non sono stati proposti motivi di impugnazione (nel ricorso principale o nel ricorso incidentale di OI MANUFACTURING) che attengano alla posizione della (OMISSIS).

Individuate come parti interessate gli eredi I., la società OI MANUFACTURING spa e la società SAINT GOBAIN spa deve altresì darsi atto che, come esposto nello svolgimento del fatto, la domanda principale è stata proposta dagli eredi I. esclusivamente nei confronti dell'ultimo datore di lavoro del defunto, la società OI MANUFACTURING spa; è stata quest'ultima a chiamare in causa i precedenti datori di lavoro, (SAINT GOBAIN spa e la (OMISSIS)) per la ripartizione, nel caso di sua condanna, delle relative responsabilità.

Tanto in evidente applicazione del principio secondo cui quando un danno, di cui si chiede il risarcimento, è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi [dell'art. 1294 c.c.](#) fra costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno è chiamato a rispondere, dal momento che sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire (ex plurimis: Cassazione civile, sez. lav., 09/04/2014, n. 8372; Cassazione civile, sez. 2, 11/05/2012, n. 7404; Cassazione civile sez. 3 30 marzo 2010 n. 7618). Con la chiamata in causa di SAINT GOBAIN spa OI MANUFACTURING ha dunque esercitato la azione di regresso tra condebitori in solido.

Il Tribunale, con statuizione confermata in appello, ha coerentemente accolto la domanda degli eredi I. unicamente nei confronti della convenuta OI MANUFACTURING spa; in via successiva ha condannato SAINT GOBAIN spa a corrispondere ad OI MANUFACTURING spa il 30% degli importi dovuti (assolta da responsabilità la (OMISSIS)).

Tale statuizione non comporta, contrariamente a quanto eccepito dagli eredi I. (pagine 23-25 del controricorso al ricorso SAINT GOBAIN), il difetto di legittimazione di SAINT GOBAIN spa ad impugnare la statuizione principale di condanna resa in favore degli eredi.

Le Sezioni Unite di questa Corte nell'arresto del 4 dicembre 2015 nr. 24707 hanno ben chiarito la situazione processuale che si determina nei casi di chiamata in causa del terzo garante ai sensi [dell'art. 106 c.p.c.](#), casi tra i quali ha espressamente incluso la garanzia derivante da fenomeni di regresso ricollegati alle obbligazioni solidali.

In particolare, si è affermato che chi chiama in garanzia il terzo riguardo al quale ha regresso lo può fare tanto al solo fine di estendergli l'accertamento sul rapporto principale- (di modo che il terzo successivamente, una volta esercitata l'azione di regresso non possa sollevare contestazioni su di

esso)- che per chiedere altresì l'accertamento del rapporto giustificativo del regresso e l'attribuzione della prestazione di regresso (subordinatamente all'esito sfavorevole del giudizio sul rapporto principale), come nella ipotesi di causa.

In tale evenienza ove sia stata accolta tanto la domanda principale che la domanda di garanzia il garante (nella specie, SAINT GOBAIN spa) ha interesse e legittimazione ad impugnare anche la statuizione di accoglimento della domanda principale, in quanto il riconoscimento della responsabilità del garantito gli è opponibile.

Sul piano processuale si determina una situazione di litisconsorzio necessario ex [art. 331 c.p.c.](#) sicchè la impugnazione dovrà svolgersi necessariamente sia nei confronti dell'attore del rapporto principale (nella specie, gli eredi I.) sia nei confronti del garantito (nella specie, OI MANIFACTRING spa) e sarà sufficiente (essa) a rimettere in discussione la decisione sul rapporto principale anche a vantaggio del garantito e ciò senza necessità di una impugnazione incidentale da parte sua (salvo il solo caso, che non ricorre nella fattispecie di causa, in cui il garantito compia atti di acquiescenza alla sua condanna).

Precisati i rapporti tra le parti di causa, appare evidente il carattere preliminare del ricorso incidentale di OI MANIFACTURING spa; dall'eventuale suo accoglimento deriverebbe, infatti, la caducazione automatica della condanna di SAINT GOBAIN spa, trattandosi di un capo della sentenza dipendente dalla affermazione di responsabilità di OI MANIFACTURING spa nei confronti degli eredi.

1. Con il primo motivo del ricorso incidentale OI MANIFACTURING ha dedotto - ai sensi [dell'art. 360 c.p.c.](#), n. 5 - erronea, contraddittoria ed insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, in relazione all'esame della consulenza tecnica d'ufficio.

Ha censurato la sentenza impugnata per avere aderito alle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio in punto di rapporto di causalità tra l'ambiente lavorativo e la patologia nonché alla consulenza psicologica per la determinazione del danno subito dagli eredi I. iure proprio.

Sotto il primo profilo la società ricorrente ha evidenziato che il ctu nominato aveva accertato valori di esposizione ad amianto superiori al limite di 0,1 fibre per cm³ di cui alla [L. n. 257 del 1992](#) ma largamente inferiori (di 5-10 volte, a voler considerare i livelli di aerodispersione più alti) al valore di 25 fibre/anno, considerato capace di raddoppiare il rischio di induzione del cancro al polmone. Per questa ragione il ctu aveva escluso la efficienza causale esclusiva della esposizione ad amianto e del pari aveva escluso che il lavoratore fosse affetto da asbestosi nel senso, scientificamente corretto, di asbestosi polmonare diffusa.

Ha lamentato la contraddittorietà delle conclusioni dell'elaborato, in quanto il consulente - pur individuando fattori esterni capaci di indurre l'evento (il fumo di sigaretta e la pleurite tubercolare sofferta all'età di 16 anni) aveva individuato l'ambiente lavorativo come concausa della malattia invece di esprimersi in senso dubitativo circa la ricorrenza del nesso causale.

I due consulenti di parte avevano correttamente evidenziato la attribuibilità della efficienza causale al fumo di sigaretta e la incertezza persino circa il tipo di carcinoma polmonare sofferto (se a piccole cellule o carcinoide) oltre a segnalare la possibile incidenza nella causazione dell'evento della pregressa malattia tubercolare, trattata all'epoca di insorgenza con un farmaco (Isoniazide) con possibile effetto cancerogeno polmonare.

Quanto al danno liquidato agli eredi iure proprio, la ricorrente incidentale ha affermato che la quantificazione era fondata su presupposti non accertati ed assiomatici ed era comunque eccessiva rispetto al periodo ed al grado di inabilità temporanea accertato dal ctu (6% per la durata di un anno per la vedova, 5% per 4 mesi per la figlia MA., 2% per due mesi per il figlio M.). Alla luce della diversa intensità e durata della invalidità temporanea era altresì ingiustificata la mancata personalizzazione del risarcimento, pressochè equivalente nel quantum per ciascuna parte.

2. Con il secondo motivo del ricorso incidentale la società OI MANUFACTURING ha denunciato - ai sensi [dell'art. 360 c.p.c.](#), n. 5 - difetto di motivazione nonchè - ai sensi [dell'art. 360 c.p.c.](#), n. 3 - violazione e falsa applicazione degli [artt. 1223, 1225, 2043, 2087 e 2697 c.c.](#) in ordine al punto della controversia concernente la individuazione del rapporto di causalità.

La ricorrente, premessi i principi che presidono alla individuazione del rapporto causale nelle azioni di danno, ha dedotto che nella fattispecie di causa la Corte di merito non aveva operato secondo il richiesto metodo scientifico ma aveva ragionato in termini di elevata probabilità logica, che, diversamente dalla probabilità statistica, aveva un contenuto valutativo.

Il ctu aveva ragionato su dati ipotetici: pur negando la efficienza causale esclusiva tanto della esposizione ad amianto che della presenza di idrocarburi policiclici aromatici ed avendo accertato la esposizione continuativa del lavoratore ad un rischio extraprofessionale idoneo a cagionare da solo l'evento - la esposizione da fumo - aveva concluso per la concausalità dei tre fattori, fondandola su una pretesa precocità dell'evento.

Nella fattispecie di causa l'indagine sul rapporto causale era vieppiù complicata dalla esistenza di una causalità di tipo omissivo, richiedente la identificazione del comportamento doveroso omesso (misure di sicurezza all'epoca disponibili sul mercato) e della sua idoneità ad impedire con certezza l'evento specifico.

I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi e per alcuni aspetti sovrapponibili, sono in parte infondati, in parte inammissibili.

Con il secondo motivo viene dedotto un vizio di violazione e falsa applicazione delle norme che presidono alla individuazione del nesso di causalità ma non si indica sotto quale profilo la sentenza impugnata avrebbe non correttamente interpretato o falsamente applicato i principi di diritto esposti.

La Corte di merito ha richiamato ed applicato lo stesso principio della equivalenza della cause, temperato dalla causalità efficiente, posto a fondamento del ricorso. La censura resta priva di sostegno anche quanto alla denuncia del vizio di violazione dei criteri legali di verifica della causalità nelle condotte di natura omissiva giacchè la sentenza ha applicato il metodo indicato in ricorso ovvero quello della idoneità della condotta doverosa omessa ad incidere sul verificarsi dell'evento (nella fattispecie di causa in relazione al tempo del suo verificarsi).

La censura ex [art. 360 c.p.c.](#), n. 3 è invece infondata laddove assume che il criterio legale di verifica del nesso causale, in assenza di cognizioni scientifiche certe sulla efficienza causale della condotta considerata, è unicamente quello statistico.

Va qui ribadito il principio di diritto (Cass. civ. Sez. Unite 11/01/2008, n. 576) secondo cui ove le leggi scientifiche non consentano una assoluta certezza della derivazione causale la regola di giudizio nel processo civile è quella della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", criterio che "non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe

anche mancare o essere inconferente ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana)".

La sentenza impugnata si è conformata all'indicato principio di diritto.

L'accertamento nel caso concreto operato dalla Corte territoriale, da un lato circa la presenza nell'ambiente di lavoro di due agenti patogeni - l'amianto e gli idrocarburi policiclici aromatici - e, dall'altro, quanto alla ricorrenza (sulla base dei criteri legali sopra esposti) del rapporto causale con la malattia manifestatasi attiene invece alla ricostruzione del fatto storico rimessa al giudice del merito, censurabile in questa sede di legittimità unicamente nei limiti di cui [all'art. 360 c.p.c.](#), n. 5.

Così pure attiene all'accertamento del fatto la quantificazione del danno sofferto dagli eredi iure proprio; rispetto a tale determinazione la società ricorrente non lamenta con il primo motivo una violazione del criterio legale degli [artt. 1123, 1226 e 1227 c.c.](#) - nonostante la evocazione delle norme nella rubrica - ma piuttosto la eccessività dell'importo liquidato.

Il vizio della motivazione, secondo la disciplina vigente *ratione temporis* (ovvero risultante dal [D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40](#)), è deducibile in termini di "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione" su "un fatto controverso e decisivo per il giudizio" e non già, come nel testo previgente, su un "punto decisivo della controversia".

Il ricorso è sotto questo profilo inammissibile.

La società non indica un preciso fatto storico rispetto al quale la motivazione sarebbe omessa (per non avere esaminato un elemento risultante in atti e potenzialmente decisivo) ovvero insufficiente o contraddittoria; si limita a contrapporre alle valutazioni del ctu, recepite dal giudicante, un generico vizio di mancanza di prova sia in ordine agli agenti patogeni che in ordine alla loro idoneità causale ed a contestare come eccessivo l'importo del danno parentale liquidato. In tal modo chiede a questa Corte di rivalutare gli elementi di prova acquisiti al giudizio, compito certamente estraneo alla funzione di legittimità.

3. Con il terzo motivo del ricorso incidentale OI MANUFACTURING spa ha dedotto - ai sensi [dell'art. 360 c.p.c.](#), n. 5 - contraddittoria ed insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia nonché - ai sensi [dell'art. 360 c.p.c.](#), n. 3 - violazione e falsa applicazione degli [artt. 1176, 1223, 1225, 1226, 2043 e 2087 c.c.](#), [D.P.R. n. 303 del 1956](#), [art. 16](#), [art. 40](#) c.p. sul punto della colpa e della prevedibilità del danno. La parte ricorrente, muovendo dalla premessa della impossibilità di attribuire una responsabilità a titolo oggettivo, ha evidenziato che il giudizio di colpevolezza avrebbe richiesto la conoscibilità al momento dei fatti sia dell'evento di danno sia delle misure di sicurezza attuabili per prevenirlo. Sotto il primo profilo la consapevolezza della nocività dell'amianto derivava, invece, da conoscenze scientifiche acquisite in epoca molto successiva ai fatti; anzi, l'amianto non era stato impiegato nella lavorazione del vetro ma proprio come misura di sicurezza rispetto al rischio calore, unico all'epoca noto.

Sotto il secondo profilo, la colpevolezza sussisteva solo quando la attuazione della cautele disponibili all'epoca dei fatti avrebbe ridotto significativamente la probabilità di contrarre la malattia.

Nella fattispecie di causa le norme di prevenzione sulle polveri erano state sempre rispettate e, comunque, occorreva verificare se esistessero all'epoca dei fatti dispositivi di protezione,

specificamente individuati, di uso diffuso presso le imprese del vetro, idonei ad impedire la inalazione delle microfibre di asbesto.

Sino agli anni settanta tutti i materiali isolanti ed antincendio di comune impiego contenevano amianto e solo negli anni novanta si prospettava l'ipotesi della impossibilità di un uso sicuro dell'amianto; ancora alla attualità non vi era certezza scientifica circa la soglia di esposizione determinante il rischio.

Non si poteva poi trascurare la evoluzione dei metodi di misurazione delle fibre di amianto aerodisperse, necessaria alla preventiva valutazione del rischio - che non vedeva metodi ufficialmente validati sino alla fine degli anni settanta - nè il fatto che i valori limite entro i quali era lecito l'utilizzo dell'amianto avevano subito variazione nel tempo e negli anni settanta erano fissati in misura certamente inadeguata a proteggere dall'asbestosi e dal mesiotelioma.

L'uso dell'amianto era addirittura imposto negli anni ottanta da norme tecniche specifiche di costruzione.

La ampia diffusione del fattore di rischio non consentiva neppure di identificarne la origine professionale.

Il motivo è infondato.

Va preliminarmente evidenziato che esso, pur inerendo al giudizio di colpevolezza, contiene alcune deduzioni che attengono al rapporto di causalità, quale quella della mancanza di certezza della natura professionale della malattia e della inidoneità, in ogni caso, della condotta doverosa omessa ad evitare l'evento.

Sul primo punto la Corte di merito ha accertato in fatto che era costante l'utilizzo nello stabilimento di materiali contenenti amianto.

Le cautele omesse - la cui adozione era imposta [dall'art. 2087 c.c.](#) e dal D.P.R. n. 330 del 1956 - sono state individuate in sentenza nella mancata rimozione ed aspirazione delle polveri nocive (con idonei aspiratori e con specifiche operazioni di pulizia) e nel fatto che ai lavoratori erano state fornite mascherine - in carta - solo alla fine degli anni 1970.

La Corte ha da ultimo affermato che la adozione delle misure sopra individuate avrebbe inciso almeno sul tempo di latenza della malattia.

Tali accertamenti di fatto avrebbero dovuto essere contestati in questa sede allegando uno specifico fatto storico non esaminato in sentenza o rispetto al quale la motivazione fosse inadeguata o contraddittoria laddove il ricorso incidentale non contiene alcuna allegazione in tal senso, risolvendosi in una inammissibile censura di merito.

La colpevolezza attiene invece al giudizio di prevedibilità ed evitabilità dell'evento in ragione delle conoscenze di un imprenditore di media diligenza del settore, comparabile alla 01 MANUFACTURING per tipo di organizzazione produttiva.

Sul punto il giudice dell'appello ha evidenziato: che la pericolosità dell'amianto era nota fin dai primi anni novanta; che era, comunque, noto il rischio derivante dalla formazione e diffusione delle polveri, come evincibile dalle previsioni contenute nel [D.P.R. n. 303 del 1956, art. 15](#); che il rischio

specifico derivante dall'amianto risultava legislativamente recepito dal [D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124](#) e dalla allegata tabella 8.

Tale statuizione è congruamente motivata e conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte, in sede civile (ex plurimis: Cassazione civile, sez. lav., 21/09/2016, n. 18503 e giurisprudenza ivi richiamata) e penale, che in fattispecie analoghe ha individuato negli stessi sensi il contenuto degli obblighi e delle responsabilità datoriali.

Deve altresì precisarsi che il giudizio di prevedibilità ed evitabilità va riferito non allo specifico tipo di neoplasia in concreto manifestatosi - il che rapporterebbe la colpa ad un criterio scientifico che è proprio del diverso giudizio di causalità - ma al generico verificarsi di un danno alla salute del lavoratore, essendo questo l'evento che [l'art. 2087 c.c.](#) ed il [D.P.R. n. 303 del 1956](#) mirano a prevenire.

L'esame del quarto motivo del ricorso incidentale di OI MANUFACTURING resta assorbito dalla estinzione del rapporto processuale con AXA ASSICURAZIONI; esso attiene infatti alla sussistenza dell'obbligo di garanzia della compagnia assicuratrice.

Il quinto motivo, nonostante la rubrica, non costituisce una impugnazione incidentale; trattasi delle difese avverso il ricorso proposto da SAINT GOBAIN spa, da considerare unitamente a quest'ultimo.

Esaurita la trattazione del ricorso incidentale di OI MANUFACTURING spa resta da esaminare il ricorso principale di SAINT GOBAIN spa.

Il primo ed il secondo motivo attengono alla statuizione della responsabilità datoriale per la malattia dello I. e dunque ineriscono anche al rapporto principale tra gli eredi ed OI MANUFACTURING spa.

1. Con il primo motivo di ricorso SAINT GOBAIN spa ha denunciato - ai sensi [dell'art. 360 c.p.c.](#), n. 5 - contraddittoria e insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, relativo all'impiego di materiali contenenti amianto presso il sito produttivo di (OMISSIS).

La società ricorrente ha esposto che l'utilizzo dell'amianto era limitato alla dotazione ed adozione dei dispositivi di protezione dal calore ed ha lamentato il mancato esame dei rilievi del ctu giacché l'ausiliario dava atto: che non esisteva una diagnosi certa sull'origine della malattia tumorale che aveva colpito il lavoratore; che la esposizione ad amianto nella attività lavorativa non era idonea da sola a determinare l'evento; che non era stato raggiunto il valore - soglia di esposizione dotato di sicura efficienza causale, pari a 25 fibre/anno; che non erano disponibili dati certi circa la efficacia causale degli idrocarburi policiclici aromatici.

2. Con il secondo motivo la ricorrente SAINT GOBAIN spa ha dedotto - ai sensi [dell'art. 360 c.p.c.](#), n. 5 - contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in riferimento all'accertamento del nesso causale tra l'ambiente di lavoro e la patologia contratta dallo I. nonchè - ai sensi [dell'art. 360 c.p.c.](#), n. 3 - violazione e falsa applicazione degli [artt. 2043, 2087 e 2697 c.c.](#) e [art. 41 c.p.](#).

Ha dedotto la insufficienza della motivazione circa la affermazione del nesso causale in presenza di plurimi elementi che deponevano in senso diverso quali: la mancanza di prova che la specifica patologia tumorale fosse asbesto-correlata; la mancata individuazione di una asbestosi; il mancato rinvenimento di corpuscoli di asbesto negli esami e nella biopsia eseguiti all'epoca; la pleurite di

origine tubercolare sofferta dal lavoratore in giovane età e la bronchite cronica; l'utilizzo di farmaci ad azione cancerogena (a base di isoniaziade); il fumo di sigaretta; la pregressa attività lavorativa di lucidatore, con inalazione di smalti e vernici ad azione nociva.

La società ricorrente ha dedotto che lo stesso ctu si era espresso in termini di mera possibilità dell'origine lavorativa della malattia, ammettendo che non era mai stato raggiunto il valore soglia di 25 fibre di amianto/anno, che non vi erano dati quantitativi per stabilire la idoneità causale della esposizione ad idrocarburi policiclici aromatici, che in linea generale la esposizione al fumo da tabacco era causa sufficiente a determinare l'evento.

Il consulente di parte aveva altresì evidenziato la necessità di verificare la dose del carico polmonare da fibre, nella specie non accertabile, al fine di affermare l'efficienza causale dell'amianto.

La ricorrente ha da ultimo denunciato la violazione delle norme di diritto che presiedono all'accertamento del rapporto di causalità in genere ed alla causalità per le condotte omissive in particolare ([art. 41 c.p. artt. 2087, 2043 e 2697 c.c.](#)).

I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

In punto di violazione delle norme di diritto si rinvia alle valutazioni già espresse in riferimento agli analoghi motivi (il secondo ed il terzo) del ricorso incidentale di OI MANUFACTURING spa, essendosi ivi evidenziata la corretta applicazione da parte del giudice del merito delle norme sulla causalità omissiva.

In punto di fatto le censure investono tanto la accertata presenza di materiali contenenti amianto sul luogo di lavoro che l'apprezzamento in concreto del rapporto di causalità, accertamenti denunciabili in questa sede nei limiti di deducibilità del vizio di motivazione ex [art. 360 c.p.c.](#), n. 5.

Le censure non superano il vaglio di ammissibilità.

Esse non individuano in modo specifico- ovvero con riferimento ad atti di causa e passaggi della consulenza precisamente identificati - un fatto storico decisivo non esaminato in sentenza: i fatti allegati - ovvero la concorrenza causale del fumo di sigaretta, le non elevate dosi di amianto aerodisperse, il tipo di patologia contratta- sono stati tutti esaminati nella decisione; la incidenza causale dell'ambiente lavorativo sulla patologia è stata affermata alla luce di argomentazioni coerenti e non contraddittorie, supportate dalla valutazione medico legale del ctu.

La presenza di amianto nell'ambiente di lavoro è stata del resto riconosciuta dalla stessa SAINT GOBAIN spa nel ricorso, almeno quanto ai dispositivi di protezione impiegati sia nel ciclo di lavorazione (corde e nastri) che nelle dotazioni individuali (grembiuli e guanti).

3. Con il terzo motivo di ricorso la società SAINT GOBAIN spa ha dedotto - ai sensi [dell'art. 360 c.p.c.](#), n. 5 - contraddittoria ed insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, in riferimento alla affermata corresponsabilità di SAINT GOBAIN spa ed alla sua condanna in sede di regresso nonchè - ai sensi [dell'art. 360 c.p.c.](#), n. 3 - violazione e falsa applicazione degli [artt. 2043 e 2055 c.c.](#) e [D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 27](#).

La ricorrente ha lamentato il difetto della motivazione tanto in ordine alla sua ritenuta corresponsabilità che quanto alla determinazione della sua entità (30% del danno).

Ha esposto sotto il primo profilo:

- che lo I. aveva cessato di lavorare alle sue dipendenze nell'anno 1972, quando le conoscenze in tema di nocività dell'amianto e di igiene industriale erano sicuramente inferiori a quelle acquisite nel periodo successivo e fino alla cessazione del rapporto instaurato con OI MAUFACTURING, nell'anno 1994;
- che l'utilizzo di amianto nel suo ciclo produttivo era limitato ai mezzi di protezione contro il calore;
- che la esposizione ad amianto era durata al massimo 18 mesi, in percentuali neppure accertate;
- che i testi di causa avevano riferito dell'utilizzo dell'amianto da parte dello I. in un periodo lavorativo successivo all'anno 1972.

Sotto il profilo della ripartizione della responsabilità ha dedotto:

- che lo I. era stato suo dipendente soltanto due anni mentre aveva lavorato alle dipendenze di OI MANUFACTURING per ventitrè anni;
- che lo I. aveva lavorato nella zona cd. "calda", in cui si utilizzavano dispositivi di protezione contenenti amianto, solo per diciotto mesi rispetto ai ventitrè anni di impiego nella "zona calda" alle dipendenze di OI MANUFACTURING;

che la ripartizione della responsabilità non era stata operata con il criterio di cui [all'art. 2055 c.c.](#) ma sulla base di criteri generici, ipotetici ed astratti.

4. Con il quarto motivo la società SAINT GOBAIN spa ha denunciato - ai sensi [dell'art. 360 c.p.c.](#), n. 5 - contraddittoria ed insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, con riferimento alle misure di prevenzione da essa adottate nonché - ai sensi [dell'art. 360 c.p.c.](#), n. 3 - violazione e falsa applicazione [dell'art. 2087 c.c.](#).

Ha dedotto: che fino all'anno 1972 non risultava alcun accertamento del fatto che la polverosità degli ambienti di lavoro fosse superiore a quella consentita; che l'utilizzo di manufatti in amianto presso SAIN GOBAIN spa si riduceva agli strumenti di protezione del lavoratore dal calore, che erano alluminizzati per evitare la dispersione di polveri; che alcuno strumento all'epoca noto avrebbe potuto escludere gli effettivi nocivi derivanti dall'utilizzo legittimo dell'amianto; che i ricorrenti avrebbero dovuto offrire la prova che adottando una condotta alternativa doverosa la patologia non sarebbe insorta; che l'uso di aspiratori avrebbe movimentato l'aria aumentando il rischio di malattie professionali; che anche i migliori aspiratori dell'epoca non avrebbero eliminato la presenza delle fibre di amianto nell'aria.

Ha altresì dedotto che la responsabilità datoriale non era configurabile quando allo stato delle conoscenze scientifiche disponibili all'epoca dei fatti non era conoscibile il nesso causale tra l'uso di una sostanza e la patologia professionale.

5. Con il quinto motivo la società SAINT GOBAIN ha denunciato - ai sensi [dell'art. 360 c.p.c.](#), n. 5 - contraddittoria ed insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia con riferimento al danno prevedibile al momento di insorgenza della obbligazione nonché - ai sensi [dell'art. 360 c.p.c.](#), n. 3 - violazione e falsa applicazione degli [artt. 1225 e 2087 c.c.](#), [D.P.R. n. 303 del 1956](#), [art. 15](#).

La censura afferisce alla statuizione di prevedibilità del danno.

La società ricorrente ha dedotto che tale giudizio doveva essere riferito alle conoscenze acquisite fino all'anno 1972 e sul punto ha evidenziato che l'amianto era stato di generale impegno fino alla metà degli anni ottanta e che all'epoca dei fatti l'utilizzo di manufatti in amianto costituiva una forma di tutela dei lavoratori.

La normativa di protezione - ed in particolare il [D.P.R. n. 303 del 1956, art. 15](#) - non era finalizzata a prevenire il rischio di patologie tumorali, che non era ancora noto nè conoscibile ma altre patologie correlate alla polverosità. Non vi poteva essere colpa della SAINT GOBAIN o, comunque, il risarcimento doveva essere limitato nel quantum al danno prevedibile.

Il terzo, il quarto ed il quinto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, attengono specificamente al rapporto di garanzia nascente dalla chiamata in causa.

SAINT GOBAIN ha contestato la propria corresponsabilità per il danno sia sotto il profilo del rapporto di causalità che sotto il profilo della colpa; ha contestato inoltre la misura della sua responsabilità.

Anche in questa sede va confermata la carenza di fondamento delle censure mosse in punto di violazione delle norme di diritto, per la correttezza dei criteri di imputazione della causalità omissiva seguiti dal giudice del merito così come dei criteri di individuazione della colpa, che hanno orientato la indagine anche ai fini del rapporto di garanzia.

In punto di applicazione [dell'art. 1225 c.c.](#) il giudice del merito ha poi correttamente affermato che la prevedibilità del danno non va riferita alla specifica patologia tumorale causativa del decesso ma genericamente al danno alla salute del lavoratore, che le misure di prevenzione mirano ad evitare. La specificità della patologia rileva, piuttosto, al diverso fine dell'accertamento del rapporto di causalità.

L'accertamento di fatto svolto in sentenza circa il concreto concorso causale della condotta omissiva di SAINT GOBAIN spa nella produzione del danno, la sua colpa ed il grado dell'una e dell'altra è censurabile in questa sede soltanto nei limiti di cui [all'art. 360 c.p.c.](#), n. 5.

Sotto questo profilo il motivo è inammissibile, in quanto non contrappone alle valutazioni della sentenza un fatto storico non esaminato o esaminato in maniera lacunosa e contraddittoria ma ripropone argomenti motivatamente disattesi dalla sentenza (in particolare: sotto il profilo dell'apporto causale, la non-idoneità della condotta doverosa omessa ad evitare il danno; sotto il profilo della colpa, la non-conoscibilità della pericolosità dell'amianto).

In ordine alla ripartizione interna delle responsabilità, la sentenza si è riportata alle conclusioni rese dal ctu sulla base del criterio cronologico e della elevata probabilità medico legale.

La società ricorrente non ha mosso adeguate censure alle valutazioni del ctu, richiamate in sentenza, fondate, come esposto nel controricorso di OI MANUFACTURING, sulla durata della esposizione presso i due datori di lavoro, sulla maggiore importanza della prima esposizione nella genesi della malattia tumorale, sul miglioramento progressivo delle condizioni dell'ambiente di lavoro, sulle numerose interruzioni del secondo periodo di lavoro.

Ha chiesto piuttosto a questa Corte un inammissibile riesame di merito delle valutazioni del consulente tecnico.

6. Con il sesto motivo la società SAINT GOBAIN spa ha dedotto - ai sensi [dell'art. 360 c.p.c.](#), n. 5 - contraddittoria e insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, concernente i criteri di determinazione del danno nonché - ai sensi [dell'art. 360 c.p.c.](#), n. 3 - violazione e falsa applicazione degli [artt. 1223, 1226, 2056 e 2697 c.c.](#)

Ha censurato la sentenza quanto alla determinazione del danno iure hereditario (Euro 200.000), affermando che la personalizzazione del danno era stata operata in assenza di un parametro preciso - laddove le tabelle del Tribunale di Milano avrebbero comportato una liquidazione non superiore ad Euro 32.000 - e senza considerare il concorso della causa extralavorativa.

Ha altresì censurato la determinazione del danno iure proprio, in quanto effettuata considerando le tabelle del Tribunale di Milano relative alla invalidità permanente laddove la consulenza psicologica aveva accertato una invalidità temporanea - e di grado modesto - per ciascuno dei congiunti.

Ha asserito che secondo le tabelle del Tribunale di Milano il danno degli eredi iure proprio doveva essere liquidato in una somma compresa tra la metà ed un quarto del danno biologico riconosciuto al de cuius.

Il motivo, che nuovamente attiene alla domanda principale, è inammissibile. Quanto al danno iure hereditario, la sentenza ha operato la liquidazione del danno non patrimoniale subito dal de cuius facendo riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano e considerando gli ultimi anni di vita del paziente, le cure chemioterapiche e radioterapiche, svolte per oltre un anno prima della morte, la piena consapevolezza dell'esito infausto; ha dato atto che la somma liquidata era inferiore ai massimi derivanti dalla tabella, che determinava in Euro 132 al giorno il danno da invalidità temporanea.

Il ricorso genericamente asserisce la difformità della liquidazione rispetto alla tabella milanese senza illustrare le ragioni di tale assunto, che è in contrasto con le statuizioni della sentenza.

La società ricorrente ha poi introdotto in questa sede la questione della diminuzione del danno risarcibile per la incidenza della condotta colposa del creditore nella produzione del danno ([art. 1227 c.c.](#)) senza indicare in quali forme il relativo accertamento di fatto (gravità della colpa del creditore ed entità delle conseguenze derivate) era stato portato all'esame del giudice del merito.

Quanto al danno iure proprio, derivato ai congiunti dalla perdita del rapporto parentale, la Corte ha considerato tutti gli aspetti della vicenda concreta, compreso il danno morale durante la grave e penosa malattia del defunto.

Il danno biologico derivato dalla riconosciuta invalidità temporanea è stato, dunque, soltanto uno degli elementi posti a base della liquidazione del danno non patrimoniale.

La allegazione del mancato rispetto delle tabelle milanesi (laddove la sentenza dà atto, al contrario, di una liquidazione inferiore ai massimi della tabella) resta ancora una volta generica e, comunque, infondata nella parte in cui si assume la necessità di fare riferimento per la liquidazione del danno parentale ad una percentuale del danno biologico; il criterio proposto attiene al danno morale subito dalla vittima del danno biologico (nella specie il de cuius) e non al danno derivato dalla perdita del rapporto parentale.

I ricorsi vanno conclusivamente respinti.

Le società SAINT GOBAIN spa e OI MANUFACTURING spa vanno condannate alla refusione delle spese nei confronti degli eredi I.. SAINT GOBAIN spa va condannata alla refusione delle spese nei confronti di OI MANUFACTURING per la soccombenza nel rapporto di garanzia.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio nei rapporti tra OI MANUFACTURING ITALY spa ed AXA ASSICURAZIONI spa. Rigetta nel resto il ricorso di SAINT GOBAIN PPC ITALIA spa ed il ricorso incidentale di OI MANUFACTURING ITALY spa.

Nulla per le spese nei rapporti tra OI MANUFACTURING ITALY spa ed AXA ASSICURAZIONI spa.

Condanna SAINT GOBAIN PPC ITALIA spa e OI MANUFACTURING ITALY spa alla refusione delle spese nei confronti di G.F., I.M., IA.MA., che liquida a carico di ciascuna delle due società in Euro 200 per spese ed Euro 9.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Condanna SAINT GOBAIN PPC ITALIA spa alla refusione delle spese nei confronti di OI MANUFACTURING ITALY spa, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 6.000 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017